



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Dott.ssa Daniela Primicerio...	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso n. 37712 del 18 gennaio 2010, il ricorrente, rappresentato dal proprio legale, denuncia la sua estraneità a un contratto di finanziamento acceso presso l'intermediario. Espone di essere venuto a conoscenza di tale contratto in occasione della chiusura del rapporto di conto corrente in essere con il medesimo intermediario e di essere entrato in possesso della relativa documentazione a seguito di specifiche richieste rivolte alla banca. Lamenta l'assenza di titolarità delle obbligazioni di rimborso derivanti dal detto contratto di finanziamento e, in ogni caso, la presenza di patologie oculistiche fortemente invalidanti, tali che *«ove la sottoscrizione del contratto de quo fosse mai avvenuta [...] non si è potuto rendere conto della grave portata obbligatoria di detto contratto»*.

A fronte di quanto precede, il ricorrente, a mezzo del proprio legale di fiducia, inoltrava nota del 15 maggio 2009 al fine di presentare reclamo al competente ufficio della banca. Il detto reclamo era riscontrato dalla banca a mezzo di comunicazione del 5 giugno 2009, mediante la quale l'intermediario segnalava di avere disposto i necessari approfondimenti, e, con successiva comunicazione del 22 luglio 2009, trasmetteva copia del contratto in contestazione.

Il ricorrente investiva della conoscenza della questione l'Ombudsman – Giurì bancario con ricorso del 30 novembre 2009, ma la segreteria tecnica di tale Organismo provvedeva a restituire gli atti e i documenti segnalando che la presente questione rientra nella competenza di questo Collegio.

Veniva, così, presentato il ricorso *de quo*, con richiesta di accertare *«l'inesistenza e/o la nullità del prestito personale [...] e del contratto di finanziamento relativo e dunque l'inesistenza in capo al ricorrente di qualsivoglia posizione debitoria inerente al suddetto prestito»*, e di *«ordinare alla banca SPA [...] – di interrompere le richieste di pagamento relative al prestito nei confronti del ricorrente; - di astenersi dall'intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa ulteriore nei confronti e in danno del ricorrente; - di rettificare, fin da subito, l'errata co-intestazione del richiamato prestito personale, eliminando il nominativo del ricorrente; - di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni [...] pregiudizievoli in banche dati eventualmente già poste in essere»*.

Replica l'intermediario con foglio di controdeduzioni del 24 febbraio 2010, rilevando che rispetto al finanziamento oggetto della presente controversia, il ricorrente riveste il ruolo di *«coobbligato/garante»* e che il relativo rimborso è regolato su di un conto corrente intestato a persone diverse dal medesimo ricorrente. Conclude, quindi, con la richiesta che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione agli atti, emerge l'esistenza di un contratto di finanziamento a favore di una cliente, con accredito dell'importo e addebito delle successive rate in restituzione su un conto intestato alla stessa cliente e ad altro nominativo. Rispetto a tale operazione il ricorrente ha assunto la posizione di coobbligato in solido. Egli, come detto, denuncia la erroneità della cointestazione del contratto di finanziamento sulla scorta di ciò che il prestito veniva regolato su un conto a lui non intestato. In ogni caso, non esclude la possibilità in astratto di avere sottoscritto l'anzidetto contratto, seppure in stato di incapacità derivante da patologia oculistica fortemente debilitante.

Osserva il Collegio che la circostanza che con la sottoscrizione del documento il ricorrente abbia assunto la posizione di garante, e quindi di coobbligato solidale, non può essere messa in discussione.

Ora, a norma dell'art. 1294 cod. civ., *«I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente»*. D'altra parte, la erroneità della intestazione della posizione debitoria *de qua* non può certo desumersi dal regolamento inerente agli accrediti o agli addebiti della somma presa a prestito, atteso che siffatti aspetti possono acquistare rilievo limitatamente ai rapporti interni tra condebitori obbligati in solido, *ex art. 1298 cod. civ.*

Quanto poi alla richiesta di annullamento per incapacità naturale dell'atto di coobbligazione, osserva il collegio che il ricorrente non fornisce alcuna prova della misura della portata invalidante della patologia oculistica di cui è menzione nel ricorso introduttivo della presente controversia.

Non risulta neppure alcun comportamento vessatorio della banca, che sia consistito in reiterate illegittime richieste di pagamento al ricorrente, né, tanto meno, che sia mai stata effettuata, o minacciata, alcuna segnalazione alle centrali rischi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, pertanto, non ravvisa elementi per l'accoglimento di nessuna delle domande oggetto del ricorso.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare alla Banca resistente nel presente procedimento la necessità di una maggiore chiarezza nella instaurazione ed esecuzione dei rapporti con i clienti, anche in relazione alla condizione personale di ciascuno e al fine di assicurare la maggiore consapevolezza con riferimento alle operazioni compiute.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE